

Nuovo Codice Appalti approvato: ecco cosa cambia

Autore: Redazione

In: Focus

Il **nuovo Codice degli Appalti** è stato definitivamente **approvato dal Governo**. Il tanto atteso decreto correttivo, che **modifica sostanzialmente** il testo del Codice varato solo un anno fa (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), entrerà in vigore ufficialmente **il prossimo 19 aprile**. Leggi a questo link **il testo definitivo del Decreto correttivo** al Codice Appalti.

Molte le **novità** che attendono le stazioni appaltanti e i **professionisti**, dopo che il Codice del 2016 aveva fatto registrare numerose perplessità. Nell'attesa della **firma del Capo dello Stato**, vediamo allora quali sono le modifiche più importanti apportate al testo, dalla **criterio del prezzo più basso** al rating di impresa volontario e dalle modifiche apportate al **subappalto** a quelle in vista **per l'appalto integrato**.

Il decreto correttivo al Codice Appalti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: **leggi il testo completo**.

Ti può senz'altro interessare anche "Il contenzioso su appalti e contratti pubblici" di Elio Guarnaccia.

La clausola sociale obbligatoria

Una delle **novità principali** approvate Governo prevede che la **clausola sociale** per gli appalti "ad alta intensità di manodopera" diventi **obbligatoria**.

La clausola sociale è una norma che prevede che la società affidataria dell'appalto assuma il **personale già utilizzato** dalla precedente impresa e garantisca il rispetto delle **condizioni contrattuali già in essere**, ove queste siano più favorevoli. Fino a oggi, la clausola sociale era solo facoltativa.

Il criterio del prezzo più basso e i piccoli cantieri

Con il **nuovo Codice Appalti** la soglia di utilizzo del **criterio del prezzo più basso** per assegnare i lavori è portata **da uno a due milioni**.

Perché ciò avvenga, è tuttavia necessario che l'appalto sia assegnato sulla base di un **progetto esecutivo**: i costruttori, quindi, dovranno **limitarsi a eseguire i lavori** senza poter collaborare al progetto. Il

criterio del prezzo più basso è inoltre subordinato all'adozione del cosiddetto "**metodo antiturbativa**", ossia l'esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso troppo inferiori o superiori alla media. Il metodo antiturbativa servirebbe a evitare la **formazione di cartelli**.

Le misure anticrisi e i requisiti di qualificazione

Molto importante anche la volontà di attuare misure che permettano alle aziende di lasciarsi alle spalle la **lunga stagione di crisi**. Nello specifico, la modifica più significativa prevede che i costruttori, nell'ambito della dimostrazione dei **requisiti per l'appalto**, possano prendere a riferimento 5 anni a scelta durante **l'ultimo decennio di attività** e non necessariamente l'ultimo quinquennio. Verrebbe quindi diluito e reso meno incisivo l'effetto della recessione economica.

Allo stesso modo, per quanto riguarda i **requisiti aggiuntivi** previsti per gli appalti oltre 20 milioni, i costruttori potranno scegliere tra i migliori esercizi degli **ultimi cinque anni** (e non degli ultimi tre).

Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: "Bando di gara: il fallimento della società affittante non rileva quale causa di esclusione dell'affittuaria".

Il rating di impresa

Il **rating di impresa**, fino a oggi obbligatorio, diventa inoltre **volontario**.

Il rating di impresa è un **sistema di valutazione** delle aziende che aderiscono a contratti pubblici che si basa sull'assegnazione di un **determinato punteggio** a specifici parametri come il rispetto dei tempi e dei costi e la regolarità nel pagamento dei contributi. Su proposta dell'**Anac**, l'ente anticorruzione, il rating diventa volontario e viene utilizzato come **criterio premiante** nelle gare da aggiudicare con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le nuove modifiche al subappalto

Il **decreto correttivo** del Codice non riesce però a cambiare le attuali regole sul **subappalto**.

Il Codice appalti prevede attualmente che la **quota di subappalto** non possa superare **il 30%** del valore complessivo delle opere: nei mesi scorsi era stato richiesto al Governo di tornare a calcolare tali quote sull'importo della categoria di **lavoro prevalente** nel cantiere, ma il nuovo testo non contiene modifiche in tal senso. Resta inoltre l'obbligo, per tutti i lavori superiori a 5,2 milioni, di indicare insieme all'offerta una rosa di **tre subappaltatori disponibili**.

Appalto integrato: ammesso anche il progetto definitivo

Il nuovo Codice Appalti consente inoltre l'assegnazione degli **appalti integrati** (ma solo di quelli ad **alto contenuto tecnologico**, per i beni culturali e per le manutenzioni) anche alle imprese che presentano il solo progetto definitivo e non anche quello esecutivo.

È poi limitata a **12 mesi** e non più a 18, come richiesto dalle Commissioni Parlamentari, la moratoria per mandare in gara i **vecchi progetti definitivi**.

Gli aiuti alle Pmi e il saldo delle fatture

Buone notizie, almeno per il momento, anche per le **piccole e medie imprese**. Come richiesto nei mesi scorsi dalle Regioni, il nuovo Codice Appalti prevede che negli appalti **inferiori a un milione** di euro siano riservati dei posti alle Pmi locali.

Molto importante anche il nuovo obbligo che viene fatto alla pubblica amministrazione di emettere i certificati di pagamento entro 45 giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori. Il saldo anticipato delle fatture dovrebbe assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti dalle regole dell'Unione Europea.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/nuovo-codice-appalti-approvato-ecco-cosa-cambia/>